



Fabio A. Dott. Falbo



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

ALLA C. A. DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DOTT.

Proc. N. / Siep;

Oggetto: richiesta differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ex artt. 146 c. 3 e 147 c. 1 n. 2 c.p. ovvero di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter e 1 quater o.p. per di più in via provvisoria ex art. 684 c. 2 c.p.p;

Il Sottoscritto nato a () il , attualmente detenuto presso la " " ed in atti meglio generalizzato;

PREMESSO

Che, ... (indicare le varie doglianze personali e familiari)...

Tutto ciò crea nell'istante un clima di stress, ansia angoscia che da quanto confermato dagli stessi medici si ripercuote sul sistema immunitario della persona abbassandole le difese immunitarie ed esponendola all'aggressione del "Coronavirus".

I motivi a fondamento della richiesta presentata partendo da una situazione familiare gravissima riconducibile evidentemente all'istante, si lega inevitabilmente all'eccezionalità dell'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS, che per la sua alta percentuale di contagiosità sarà incontrollabile visto che ha già fatto il suo ingresso in carcere ed anche le prime vittime. E in considerazione che la vita è il bene supremo delle persone, bene che può tutelarsi solo se si tutela direttamente la salute delle persone recluse, anche di quelle, come è nel caso dell'istante, che non hanno un quadro clinico già compromesso, ma che, come sopra detto, sono in uno stato di ansia e stress che le rende più vulnerabili. Va inoltre tenuto conto che i soggetti sensibili come risulta in istanza, sono anche i più esposti a diventare soggetti portatori di quelle gravi forme di psicosi collettiva, che in luoghi ristretti come le carceri facilmente producono negli altri condizioni di stress e alterazioni psicofisiche.

Il Dpcm del 04 marzo, 2020, stabiliva la chiusura delle scuole in tutta Italia fino al 15.03.2020 e raccomandava di sfruttare la detenzione domiciliare tutte le volte che è possibile farlo, per evitare il diffondersi del contagio nelle prigioni.

In una fase delicata e di emergenza confermata dai DD.LL. nn. 6, 9, e 11 del 2020, è auspicabile che il Giudice della persona tenga conto almeno di queste ragioni: *innanzitutto poiché la salute è un diritto apicale riconosciuto dalla Costituzione, per tutelarla nei casi di emergenza sanitaria, come quello in cui attualmente versa il Paese, bisognerebbe prescindere dalla natura del reato ed applicare le disposizioni di emergenza in modo omogeneo senza discriminazioni, dato che la salute è un diritto inalienabile riconosciuto ad ogni individuo in egual modo; il quadro clinico dell'istante, di per sé delicato, ha subito un notevole peggioramento, affetto da "immunodeficienza grave" tale da metterlo a rischio di trasmissione con qualsiasi infezione, a maggior ragione quella da Covid 19; si vuole poi*



Fabio A. Dott. Falbo



porre l'attenzione sul fatto (se è **ergastolano inserire pena e pena espiata**) che l'istante ha un residuo pena inferiore ai _____ senza tener conto dei giorni di liberazione anticipata maturata nel semestre che va dal _____ al _____ già richiesti ed in attesa di esito; inoltre l'istante nel periodo di detenzione espiata presso questa struttura carceraria ha mantenuto un comportamento ineccepibile, partecipando sin da subito alle molteplici attività rieducative proposte:

_____ ; l'altra sarebbe il rispetto del principio di umanità previsto dall'art.27 c.2, "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

L'emergenza da **CORONAVIRUS** dichiarata pandemica, resta pericolosissima poiché ha fatto ingresso in diverse carceri, e in questi posti il tasso di mortalità è inevitabilmente più elevato rispetto all'esterno, visto che il sistema sanitario penitenziario è già di per se carente in condizione di normalità, a maggior ragione lo è in una situazione di emergenza, alla quale va aggiunta quella dei comportamenti imprevedibili generati da panico e ansia e anche dalla pessima abitudine del carcere che per sua natura fornisce informazioni incomplete e non sempre chiare e non per ultima la considerazione che le persone detenute sono consapevoli del fatto di quanto sia difficile effettuare un controllo sanitario efficiente all'esterno (vedasi *Regione virtuosa in fatto di sanità pubblica*) figurarsi, ripetiamo in carcere.

È giusto ricordare che in data 23 febbraio 2020 con i DD.LL. nn. 6, 9, e 11, il Governo ha emanato norme aventi a oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; detto decreto prevede che le "Autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" (art. 1, comma 1, D.L. n. 6/2020) - (il c.8 del D.L. 11 riporta la deroga all'art. 39 dell'O.P.).

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da **CORONAVIRUS** si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus.

È inutile ribadire le contingenze che hanno caratterizzato queste ultime ore preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, e di quella particolare del nostro Paese, tenuto conto dell'ultima stretta annunciata dal Presidente del Consiglio Conte con la quale è stata dichiarata la chiusura immediata di tutti i locali pubblici eccetto farmacie, alimentari e simili per utilità.

Quindi, visto il sovraffollamento carcerario italiano attuale e quello di Rebibbia in particolare, e le recentissime disposizioni impartite dagli organi governativi che hanno consigliato fermamente la permanenza in ambito domiciliare o **comunque l'adozione di distanziamento sociale**, sulla base dell'indicazione scientifica per le persone con uno



Fabio A. Dott. Falbo



specifico fattore di rischio di contagio derivante dall'epidemia di CORONAVIRUS, queste è ovvio che devono applicarsi al caso in esame, *(e a tutti i casi, poiché la salute delle persone è il bene supremo che per tutelarlo si prescinde dalla natura del reato e da qualsivoglia altro parametro)*, anche sulla ragionevole ipotesi che non va trascurata e che si fonda sul fenomeno del contagio INDIRETTO, di seguito sintetizzato: *è noto a tutti che il carcere è un luogo che ospita anche persone ultrasessantenni, con anche patologie gravi e difese immunitarie bassissime e che per via del su citato sovraffollamento non possono, pur volendo, applicare quel distanziamento sociale necessario ad evitare il diffondere del contagio, ma che essendo vecchie e con le difese immunitarie basse, sono loro le prime ad essere eventualmente contagiate e quindi ad ammalarsi di COVID -19 ed a contribuire alla diffusione. CONSIDERATO*

La *ratio* dell'art. 147 c. 1 n. 2 c.p. è volta a scongiurare che l'esecuzione della condanna si esegue in disprezzo al diritto della salute e al senso di umanità.

Che, l'art. 40, c.2, c.p. cita: *“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

La conseguenza del mancato rispetto del suddetto articolo si verifica evidentemente nel momento in cui i Ministri competenti non solo non si assumono la responsabilità personale e giuridica di decretare con urgenza ogni misura normativa utile a rispettare il principio medico scientifico *“dell'adozione del distanziamento sociale”*, che in relazione al carcere diventa quella misura normativa utile a ridurre il numero della popolazione detenuta in sovraffollamento, ma anche di vigilare affinché la stessa misura venga applicata omogeneamente data l'eccezionalità e gravità del momento.

La tutela della salute come diritto ricade nella più ampia previsione dell'art. 2 Costituzione, che impegna la Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo *(fra i quali è certamente da includere la salute)* e quindi a rispettarli emanando apposite norme nei momenti di emergenza sanitaria come quello che ci vede impegnati, ma anche a riconoscerli, garantendone l'**imparziale** applicazione.

La Corte Costituzionale, sulla base del riconoscimento che il bene afferente alla salute è tutelato dall'art.32 Costituzione *«non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'uomo»*, ha affermato come quest'ultimo *«si configura come un diritto primario ed assoluto»*.

Tale ricostruzione del diritto si accompagna al riconoscimento della diretta risarcibilità del *“danno alla salute”*, considerato in modo autonomo rispetto alle conseguenze economiche del fatto lesivo, con la specifica che il fatto stesso che una persona ancora in attesa di giudizio o giudicata venga colpita da *“Coronavirus”* diventa soggetto di diritto che sicuramente lo farà valere intentando una causa contro lo Stato per attentato alla propria



Fabio A. Dott. Falbo



salute e a quella pubblica ovvero della collettività carceraria o anche del non aver permesso al detenuto di prendersi cura dei propri cari quando questi si sono trovati in un momento di difficoltà dovuta a Nel caso di specie e per tutte le persone reclusi oltre al danno biologico ai sensi dell'art.2043 c.c. si aggiunge quello del c.d. "**danno morale subbiiettivo**", che deve però essere tenuto distinto dal danno biologico, sicché l'art.2059 c.c. trova applicazione qualora dalla lesione della salute <<derivi come conseguenza ulteriore un danno morale subbiiettivo, sempre che il fatto realizzato del danno biologico costituisca anche reato>>, che in questo caso lo costituisce in violazione dell'art. 40, c.2 c.p. di cui sopra. Non vanno dimenticate le norme programmatiche proiettate <<verso il futuro>> che implicano, nel caso che ci occupa, <<un'esplicita garanzia del futuro dei cittadini e delle generazioni cui essi possono dare vita>> ed è su questa logica anche se con una diversa linea temporale che lo Stato ha emanato i DD.LL. qui citati, i quali sono però per l'**OGGI**, ma per il futuro resta Suo dovere quello d'impegnarsi a concepire e redigere norme che sappiano soddisfare il concetto di futuro.

Un esempio concreto, visto il pauroso sovraffollamento carcerario, è concedere misure meno afflittive del carcere, le quali, ripetiamo, soddisfano le esigenze sanitarie del distanziamento sociale, evitano eventuali spese sanitarie dei soggetti che si ammalerebbero restando in carcere, evitano eventuali risarcimenti dovuti a cause intentate per danno alla salute propria e a quella della collettività carceraria, e al peggioramento delle condizioni di salute dei propri cari quando un intero nucleo familiare è in gravissima difficoltà per motivi di salute; eventuali atti di autolesionismo dovuti all'angoscia di non sapere cosa sta di fatto accadendo nelle prigioni italiane, ed altre e tante spese che si possono immaginare guardando a cosa è successo in questi ultimi giorni nelle varie strutture carcerarie coinvolte, sebbene la vita e l'integrità fisica delle persone "agenti di custodia o persone detenute", vengono per prime.

L'istante dà la propria disponibilità per applicazione del "CD braccialetto elettronico" ex art. 275 bis c.p.p., per il tempo strettamente necessario al contenimento dell'emergenza nazionale scaturita per il Covid 19.

In caso le SS. VV. ill.me accolgano questo grido di **dolore** per la concessione di una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, l'indirizzo presso cui poter espiare gli arresti domiciliari è nella propria abitazione, sita nel comune di _____ alla _____ via _____, l'utenza telefonica da contattare è _____ o in subordine dove la SS.VV.Ill.ma riterrà opportuno.

A tal proposito vi sono anche gli elementi per sollevare un'altra grave doglianza che riguarda il reato di Tortura ex art.613 bis c.p. perché il "*modus operandi*" che ci ha accompagnati sino all'arrivo del "**CORONAVIRUS**" è reo di aver violentato la dignità delle persone reclusi (v. *sent. Torreggiani*) e continua a farlo se tutti i provvedimenti presi dal



Fabio A. Dott. Falbo



Governo in relazione a questa pandemia non verranno rispettati ovvero applicati omogeneamente a tutti i richiedenti, in caso contrario la violazione dell'art.613 bis c.p. sarebbe palese in quanto inevitabilmente ciò ... *cagiona acute sofferenze o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa* ... Si deve ribadire che la tutela della salute è un Diritto intangibile e al riguardo si è ritenuto che, accanto alla lotta per l'applicazione del D.lgs. 230/99 che prevede all'art. 1, **“per il cittadino detenuto e internato il Diritto alla Salute e alle prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e cura al pari del cittadino libero”**, l'istante deve avere gli stessi livelli e standard di assistenza sanitaria, cura e prevenzione previsti dalla Costituzione Italiana all'art. 32; gli standard di assistenza sanitaria, cura e prevenzione non sono assicurati fuori per le stesse ragioni non possono essere assicurati all'interno delle carceri con l'aggravante che rispetto a fuori in carcere le procedure di emergenza sono molto più lente e questo a discapito del bene vita, ricordando che *“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della Persona Umana”*;

L'art. 3 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali è stato interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel senso che: *“la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente”* (Kudla c. Polonia [GC], n.30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia/ sopra citata § 131).

Vi è un dovere di tutti di non mettere a rischio il bene della salute altrui, la nostra Repubblica ha il dovere di vigilare affinché il diritto alla salute non sia compromesso o violato da parte di alcuno, reprimendo le eventuali lesioni.

Tanto ciò premesso per i su estesi motivi rivolge *ISTANZA*

al Magistrato di Sorveglianza di Roma affinché Voglia disporre, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter e 1 quater O.P., l'applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare presso l'appartamento sito in _____ alla Via _____ e contestualmente inviare gli atti al competente Tribunale di Sorveglianza di Roma.



Fabio A. Dott. Falbo



Si chiede una misura meno afflittiva anche e solo per il tempo di questa emergenza epidemiologica.

Si da atto che la pena ancora in espiazione è di *circa* senza conteggiare la liberazione anticipata da erogare.

Queste argomentazioni su estese appaiano allarmati non solo per le condizioni di salute dell'istante che fanno emergere tale gravità ex art. 147 c. 1 n. 2 c.p. e quindi il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute ovvero il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter c. 1 ter O.P. e questo non solo per essere sottoposto alle cure mediche che in carcere in questo momento non sono adeguate per non definirle inesistenti, ma, principalmente, in un momento di emergenza e pericolosità mondiale, l'istante possa essere isolato presso la casa dei familiari onde evitare il pericolo di contagio da *Coronavirus*, proprio in ragione della complessa patologia di "immunodeficienza grave".

Pertanto, studiate le insolite misure adottate dal Governo al fine di poter frenare e controllare la "crescita" delle persone infette, vi è la maggior riflessione e protezione di isolare le persone ritenute più in pericolo, dove la tangibile detenzione cui è sottoposto l'istante in una struttura sovraffollata non garantisce quella tutela di contagio non solo perché in carcere operano persone che provengono da luoghi dove la pandemia è acclarata, e non solo ci sono casi isolati di *Coronavirus* in strutture carcerarie come è accaduto nella C.C. di Lecce; nella C.C. Vigevano; in quella della C.C. Sassari; in quella della C.C. Piacenza ed in altre case circondariali dove si sono ammalati anche i medici, e quindi la irrealizzabilità di assicurare idonei e appropriati interventi della struttura sanitaria, l'istante dovrebbe poter godere della detenzione domiciliare speciale in via momentanea. E sino al raggiungimento di un pieno controllo della diffusione dei contagi da parte del Governo che solo in quel caso ridurrà le forti misure di contenimento adottate, nei recenti provvedimenti urgenti.

La presente richiesta è volta all'Ill.mo Sig. Magistrato di Sorveglianza al fine di elargire il beneficio in via provvisoria in attesa della decisione dell'Ecc.mo Tribunale ex art. 684 c. 2 c.p.p.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 149/2018 ha censurato l'automatismo della legge penitenziaria, per la concessione dei benefici penitenziari che erano previsti in base al titolo di reato così sacrificando del tutto la funzione rieducativa della pena a scapito di altre funzioni. Altro aspetto censurato è stato l'arco temporale molto esteso, nel quale veniva vietato l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati ostativi. Inoltre, la Corte ha considerato il principio di speranza in linea con i precetti della CEDU per i quali gli Stati hanno l'obbligo di consentire al condannato alla pena perpetua di espriare la propria colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della pena. Ed



Fabio A. Dott. Falbo



ancora con il caso Viola, contro Italia 13.06.2019 si è stabilita la violazione dell'art. 3 CEDU, laddove “*negando la rimessione in libertà condizionale venivano a mancare sia la riabilitazione e sia la libertà entro una data certa*”.

La Corte Costituzionale con sentenza N°253/19 ha stabilito la illegittimità dell'art. 4 Bis O.P. nella parte in cui limitava la concessione dei permessi premio, in assenza di collaborazione.

Richiamando i su estesi motivi agli stessi si aggiunge l'art.1 della L.P. dove il trattamento penitenziario è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazione in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose. Ora con un trattamento penitenziario improntato ad imparzialità è chiara la parzialità delle concessioni delle misure alternative in base al reato, anche perché tra gli elementi mancanti al concetto di imparzialità espresso dall'art.1 non troviamo la tipologia di reato che per questa ragione non può essere messa a motivo di rigetto delle richieste. Segue l'art. 61 reg. esec. Ord. Penit. ribadisce “*la necessità di predisporre i programmi di intervento per i rapporti con la famiglia dedicando particolare attenzione ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare ed a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i familiari*”. Mai come questo momento l'allontanamento previsto dall'art.61 reg. esec. Ord. Penit.va affrontato e superato attraverso misure eccezionali che non possono che essere applicate con imparzialità e omogeneità, prescindendo dal reato. Agli articoli citati nel capoverso non può che corrispondere l'art.27 c.2 della Cost. i cui principi di umanità e rieducazione sono stati richiamati dal legislatore penitenziario e il “*principio di speranza*” del quale la sola concretizzazione distoglie la pena di essere pensata come vendicativa andando a configurare la violazione dell'art.3 della CEDU. L'emergenza attuale deve tutelare la salute della persona come diritto inalienabile.

Si nomina in detto procedimento l'Avv.


del Foro di

Si allega alla predetta richiesta copia della piantina planimetrica delle celle multiple di la quale dimostra la violazione palese della misura “dell'adozione del distanziamento sociale” quantificato in metri uno a fronte dei circa 50 centimetri esistenti tra un letto e l'altro per gli occupanti delle suddette celle multiple. In favore di questi soggetti va inoltre spesa la loro difesa in quanto sono persone che si trovano impossibilitate, pur volendo, di rispettare il parametro sanitario del metro di distanza, poiché durante la notte chi dorme non può camminare e quindi distanziarsi.

Confidando in un Vostro interessamento e certo di riscontro, l'occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. *Salvis Iuribus. F.F.*

Li

In Fede



PIANTA IN SCALA 1:50

REBIBBIA